

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA LEGGE SUI TRUSTS
ED AL LORO RICONOSCIMENTO**

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che il *trust* è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della *Common Law*, adottata da altri paesi con alcune modifiche,

hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al *trust* e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento;

hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1.

La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al *trust* e regola il suo riconoscimento.

Articolo 2.

Ai fini della presente Convenzione, per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il *trust* presenta le seguenti caratteristiche:

a) i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;

b) i beni del *trust* sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee* ;

c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il *trustee* stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*.

Articolo 3.

La Convenzione si applica solo ai *trusts* costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.

Articolo 4.

La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al *trustee*.

Articolo 5.

La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del *trust* o la categoria di *trust* in questione.

CAPITOLO II. LEGGE APPLICABILE

Articolo 6.

Il *trust* è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il *trust* o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.

Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del *trust* o la categoria del *trust* in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'articolo 7.

Articolo 7.

Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il *trust* sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami.

Per determinare la legge con la quale un *trust* ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:

- a) del luogo di amministrazione del *trust* designato dal costituente;
- b) della situazione dei beni del *trust*;
- c) della residenza o sede degli affari del *trustee*;
- d) degli obiettivi del *trust* e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.

Articolo 8.

La legge specificata agli articoli 6 o 7 regola la validità del *trust*, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del *trust*.

In particolare, la legge dovrà regolamentare:

- a) la nomina, le dimissioni e la revoca del *trustee*, la capacità particolare di esercitare le mansioni di *trustee* e la trasmissione delle funzioni di *trustee*;
- b) i diritti e gli obblighi dei *trustees* tra di loro;
- c) il diritto del *trustee* di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;
- d) i poteri del *trustee* di amministrare o disporre dei beni del *trust*, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
- e) i poteri del *trustee* di effettuare investimenti;
- f) le restrizioni relative alla durata del *trust* ed ai poteri di accantonare gli introiti del *trust*;
- g) i rapporti tra il *trustee* ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del *trustee* verso i beneficiari;
- h) la modifica o la cessazione del *trust*;
- i) la ripartizione dei beni del *trust*;
- j) l'obbligo del *trustee* di render conto della sua gestione.

Articolo 9.

Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del *trust* che possono essere trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.

Articolo 10.

La legge applicabile alla validità del *trust* stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del *trust* che può essere trattato a parte, con un'altra legge.

CAPITOLO III.

RICONOSCIMENTO

Articolo 11.

Un *trust* costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come *trust*. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del *trust* siano separati dal patrimonio personale del *trustee*, che il *trustee* abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di *trustee* davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.

Qualora la legge applicabile al *trust* lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:

a) che i creditori personali del *trustee* non possano sequestrare i beni del *trust*;

b) che i beni del *trust* siano separati dal patrimonio del *trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;

c) che i beni del *trust* non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del *trustee*;

d) che la rivendicazione dei beni del *trust* sia permessa qualora il *trustee*, in violazione degli obblighi derivanti dal *trust*, abbia confuso i beni del *trust* con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del *trust* rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.

Articolo 12.

Il *trustee* che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di *trustee* o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del *trust*, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.

Articolo 13.

Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un *trust* i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del *trustee*, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del *trust* o la categoria del *trust* in questione.

Articolo 14.

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento di un *trust*.

CAPITOLO IV.**DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 15.**

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:

- a) la protezione di minori e di incapaci;
- b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
- c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
- d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
- e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;
- f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del *trust*, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del *trust* con altri mezzi giuridici.

Articolo 16.

La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi.

in casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di un altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un rapporto sufficientemente stretto.

Ciascuno Stato contraente potrà, mediante una riserva, dichiarare che non applicherà la disposizione del secondo paragrafo del presente articolo.

Articolo 17.

Ai sensi della Convenzione, il termine « legge » indica le norme di legge in vigore in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge.

Articolo 18.

Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

Articolo 19.

La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale.

Articolo 20.

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai *trusts* costituiti in base ad una decisione giudiziaria.

Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della notifica.

L'articolo 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta dichiarazione.

Articolo 21.

Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III solo ai *trusts* la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.

Articolo 22.

La Convenzione è applicabile ai *trusts* a prescindere dalla data della loro costituzione.

Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione ad un *trust* costituito prima dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Articolo 23.

Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme di legge per quanto riguarda il *trust*, ogni riferimento alla legge di detto Stato sarà considerato come relativo alla legge in vigore nell'unità territoriale in questione.

Articolo 24.

Uno Stato all'interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie norme di legge in materia di *trust* non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che interessano unicamente queste unità territoriali.

Articolo 25.

La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente Convenzione.

CAPITOLO V.

CLAUSOLE FINALI

Articolo 26.

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o, al momento di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 29, potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21 e 22.

Nessun'altra riserva sarà consentita.

Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva da esso espressa; tale riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese dopo la notifica del ritiro.

Articolo 27.

La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 28.

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 30, par. 1.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

L'adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno mosso obiezioni alla suddetta adesione entro dodici mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 32.

Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 29.

Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono applicati sistemi giuridici diversi, potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali, o solamente a una o più di esse, e potrà, in qualunque momento, modificare detta dichiarazione, formulando una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente articolo, la Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali di detto Stato.

Articolo 30.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'articolo 27.

Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:

a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28;

c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'articolo 29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo.

Articolo 31.

Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale per iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

La denuncia entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario, o ad ogni altra data successiva, specificata nella notifica.

Articolo 32.

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:

a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 27;

b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 30;

c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 28;

d) le estensioni di cui all'articolo 29;

e) le dichiarazioni di cui all'articolo 20;

f) le riserve o i diritti di riserva di cui all'articolo 26;

g) le denunce di cui all'articolo 31

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a l'Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua 15° sessione.